

CIRCOLARE N. 16 DEL 22/04/2024

LA CONTRIBUZIONE ENASARCO 2024

Gli agenti e i rappresentanti di commercio devono versare contributi supplementari all'ENASARCO.

La quantità dei contributi richiesti varia a seconda della struttura aziendale dell'attività.

- *Nel caso di impresa individuale o società di persone, i contributi sono calcolati applicando un'aliquota specifica (fissata al 17% per il 2024) nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti.*
- *Per le società di capitali, i contributi sono calcolati in base a aliquote differenziate per fasce di provvigioni, senza considerare limiti minimi o massimi.*

Gli agenti e rappresentanti di commercio operanti sul territorio nazionale sono soggetti alla contribuzione ENASARCO, dovuta su tutte le somme spettanti in dipendenza del contratto di agenzia. I contributi vanno corrisposti trimestralmente e sono calcolati sulle provvigioni dovute all'agente ancorché non pagate.

Il riferimento trimestrale va considerato per competenza (trimestre di maturazione delle provvigioni). Non assume rilevanza il momento di pagamento.

Nel caso in cui l'attività di agenzia sia esercitata in forma societaria, in presenza di 2 o più agenti illimitatamente responsabili, il contributo è dovuto per ciascuno di essi ed è suddiviso tra questi ultimi sulla base delle quote sociali o, se diverse, in misura corrispondente alle quote di ripartizione degli utili previste dall'atto costitutivo.

Eventuali modifiche dell'atto costitutivo hanno efficacia dal trimestre successivo a quello della relativa comunicazione.

L'individuazione dei contributi dovuti è collegata alla forma di esercizio dell'attività come di seguito.

Ditta individuale Società di persone (snc / sas)	→	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione della specifica aliquota alle somme spettanti • rispetto di un minimale contributivo e di un massimale provvigionale annuo
Società di capitali (spa / srl)	→	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione di un'aliquota differenziata per scaglioni • non è previsto minimale / massimale

Agente rappresentante di commercio		
Forma esercizio attività		Minimale / massimale
Ditta individuale	titolare	SI minimale contributivo
Società di persone	soci	SI massimale provvigionale
Società di capitali	soci	NO minimale contributivo
		NO massimale provvigionale

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2024

Come sopra accennato, le aliquote contributive applicabili si differenziano a seconda che l'attività sia esercitata in forma di:

- ◆ ditta individuale / società di persone;
- ◆ società di capitali

2 di 7

Via Rossena, 4
42123 Reggio Emilia
Tel. 0522-286515
Fax 0522-283001

Via Circondaria, 5
42015 Correggio (RE)
Tel. 0522-69.29.07
Fax 0522-63.13.78

E-mail:
info@studiobusani.it
E-mail certificata:
studiobusani@cert.legalmail.it

C.F. BSNLSN72E05H223G
P.IVA 01778580355
www.studiobusani.it



AGENTE IN FORMA DI DITTA INDIVIDUALE / SNC / SAS

Per il 2024 l'aliquota contributiva applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all'agente in dipendenza del rapporto di agenzia è confermata al 17%, nel rispetto dei minimali e massimali. L'aliquota va ripartita in parti uguali tra agente e preponente.

Soggetto	Aliquota
Preponente (casa mandante)	8,50%
Agente	8,50%

Esempio 1

Il sig. Giorgio Gialli, agente di commercio, per un contratto concluso nel mese di gennaio 2024, ha maturato una provvigione di € 1.600.

Il contributo dovuto è pari a € 272 (1.600 x 17%) e va così ripartito:

- ◆ € 136 a carico della casa mandante (1.600 x 8,50%);
- ◆ € 136 a carico dell'agente (1.600 x 8,50%).

Massimali provvigionali

L'importo del massimale provvigionale 2024 è così individuato

Agente	Massimale provvigionale 2024
Monomandatario (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ 44.727
Plurimandatario	€ 29.818

La contribuzione massima annua è, di conseguenza, così determinata:

- ◆ agenti monomandatari, pari a € 7.603,59 (44.727 x 17%);
- ◆ agenti plurimandatari, pari a € 5.069,06 (29.818 x 17%).

Il massimale provvigionale non è frazionabile, ancorché il rapporto di agenzia sia iniziato o terminato in corso d'anno.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, Regolamento ENASARCO il preponente deve comunicare l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate a ciascun agente, anche in caso di superamento del massimale.

Per gli agenti che operano in forma societaria, l'art. 4, comma 3, Regolamento ENASARCO, prevede che il massimale è riferito alla società e non ai singoli soci e pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili come sopra evidenziato (in mancanza della comunicazione da parte del preponente delle relative quote di partecipazione, la ripartizione è paritetica).

Minimali contributivi

L'importo del minimale contributivo 2024 è così individuato.

Agente	Minimale provvigionale 2024
Monomandatario (agente di commercio impegnato per atto scritto ad esercitare l'attività per una sola casa mandante)	€ 1.002
Plurimandatario	€ 502

Al fine di determinare i minimali contributivi vanno considerati i seguenti principi:

◆ principio di produttività, in base al quale il minimale contributivo è dovuto soltanto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, ancorché in misura minima. È pertanto sufficiente la maturazione di provvigioni anche per un solo trimestre per far scattare l'obbligo di versamento del minimale anche con riferimento agli altri trimestri in cui non sono state prodotte provvigioni.

L'integrazione dei contributi al minimale (differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare) è interamente a carico della casa mandante.

Per i rapporti di agenzia rimasti "improduttivi" per tutto l'anno, il minimale non è dovuto;

◆ principio di frazionabilità, in base al quale il minimale contributivo è frazionabile per quote trimestrali. In caso di inizio / cessazione del rapporto in corso d'anno, il minimale contributivo è calcolato per singolo trimestre.

Di conseguenza, l'importo minimo da versare va determinato moltiplicando detto importo per il numero di trimestri in cui si è svolto il rapporto di agenzia. Ciò a condizione che in almeno un trimestre siano maturate provvigioni (principio di produttività).

GIOVANI AGENTI CON ETÀ PARI O INFERIORE A 30 ANNI - CON ISCRIZIONE 2021-2023

A favore degli agenti iscritti per la prima volta all'ENASARCO nel triennio 2021-2023 o, essendo già stati iscritti, venga conferito loro almeno un nuovo incarico di agenzia purché, alla data di conferimento del nuovo incarico, i precedenti siano cessati da oltre 3 anni (per le nuove iscrizioni / nuovi incarichi dal 2024 l'agevolazione non è prevista) è riservato un regime contributivo agevolato. L'agevolazione è concessa per tutti gli incarichi conferiti all'agente nei 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di prima iscrizione / data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell'attività a condizione che l'agente abbia un'età pari o inferiore a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico.

Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell'attività.

In particolare in caso di iscrizione / ripresa attività nel 2023 l'aliquota contributiva:

- ◆ per il 2023 è ridotta di 6 punti percentuali (l'aliquota applicata è quindi dell'11%);
- ◆ per il 2024 è ridotta di 8 punti percentuali (l'aliquota applicata è quindi del 9%);
- ◆ per il 2025 è ridotta di 10 punti percentuali (l'aliquota applicata è quindi del 7%).

Il minimale contributivo per ciascun anno agevolato è ridotto al 50% (per il 2024 è quindi pari a € 251 in caso di agente plurimandatario e a € 501 in caso di agente monomandatario).

L'agevolazione è applicabile solo agli agenti operanti in forma individuale.

AGENTE IN FORMA DI SPA / SRL

Come sopra accennato, per gli agenti esercenti l'attività in forma di spa / srl:

- ◆ la casa mandante determina il contributo dovuto applicando un'aliquota differenziata per scaglioni provvigionali;
- ◆ non è previsto minimale contributivo / massimale provvigionale.

In base all'art. 6, comma 2, Regolamento ENASARCO l'incremento di aliquota rispetto a quella del precedente Regolamento va ripartito in maniera paritetica tra agente e preponente.

In particolare nel 2024 sono confermate le seguenti aliquote.

Scaglioni provvigionali	Aliquota contributiva	Quota preponente	Quota agente
Fino a € 13.000.000	4%	3%	1%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000	2%	1,5%	0,5%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000	1%	0,75%	0,25%
Oltre € 26.000.000	0,5%	0,3%	0,2%

Esempio 2

La Rio srl, esercente l'attività di rappresentante di commercio, relativamente ad un contratto concluso nel mese di febbraio 2024 ha maturato una provvigione di € 2.000.

Il contributo dovuto è pari a € 80 (2.000 x 4%) e va così ripartito:

- ◆ € 60 a carico della casa mandante (2.000 x 3%);
- ◆ € 20 a carico dell'agente (2.000 x 1%).

INVIO DELLA DISTINTA

Il versamento all'ENASARCO dei contributi dovuti è preceduto dall'invio di un'apposita distinta, esclusivamente con modalità telematica, tramite il sito Internet www.enasarco.it (a tal fine la casa mandante deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi telematici).

Come sopra accennato è previsto l'obbligo di indicare le provvigioni maturate dall'agente per tutto l'anno solare. Pertanto le distinte vanno compilate anche dopo il raggiungimento del massimale contributivo senza che ciò determini ulteriori versamenti.

MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, tramite:

- ◆ il sistema Sepa Direct Debit (SDD);
- ◆ PagoPA.

La casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all'atto della liquidazione delle relative competenze.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Contribuzione 2024	Tipologia agente			
	Ditta individuale / snc o sas		Spa o srl (monomandatario o plurimandatario)	
	Monomandatario	Plurimandatario		
Aliquota contributiva	17%		fino a € 13.000.000	4%
			da € 13.000.000,01 a € 20.000.000	2%
			da € 20.000.000,01 a € 26.000.000	1%
			oltre € 26.000.000	0,5%
Massimale provvisoriale	€ 44.727	€ 29.818		

6 di 7

Via Rossena, 4
42123 Reggio Emilia
Tel. 0522-286515
Fax 0522-283001

Via Circondaria, 5
42015 Correggio (RE)
Tel. 0522-69.29.07
Fax 0522-63.13.78

E-mail:
info@studiobusani.it
E-mail certificata:
studiobusani@cert.legalmail.it

C.F. BSNLSN72E05H223G
P.IVA 01778580355
www.studiobusani.it



Minimale contributivo	€ 1.002	€ 502	Non sono previsti massimali / minimali
Termini di versamento	Primo trimestre 2024		20.5.2024
	Secondo trimestre 2024		20.8.2024
	Terzo trimestre 2024		20.11.2024
	Quarto trimestre 2024		20.2.2025

FONTI NORMATIVE:

- *Regolamento ENASARCO*

Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza:

<http://www.studiobusani.it/contatti/>